

STATUTO

L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMENTINO NO VIA FORNAROLI
29

Numero REA: NO - 193126

Codice fiscale: 01709040032

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-02-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al Rep. Gen. N. 50202/18302	
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"L'Aquilone Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA	
	Articolo 1 – denominazione e sede	
	E' costituita con sede nel Comune di Romentino la società cooperativa	
	a mutualità prevalente denominata	
	"L'Aquilone Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata"	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	ze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi re-	
	golamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi statali	
	o regionali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Articolo 2 - durata	
	La durata della società cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al	
	31.12.2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordina-	
	ria dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - scopo	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con parti-	
	colare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati.	

3 di 34

	noma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da	
	un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile	
	2001, n. 142.	
	Articolo 4 – oggetto sociale	
	Ai fini di cui sopra la cooperativa intende svolgere le seguenti attività:	
	a) produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere, artigiana-	
	li e non, sia in proprio che per conto terzi, sia nei locali della Cooperativa sia pres-	
	so appositi centri a sfondo sociale, culturale, educativo e terapeutico;	
	b) erogazione di servizi in genere a privati ed enti pubblici, con particolare riferimen-	
	to a custodia, pulizia, manutenzione, riparazione, cura del verde e arredo urbano,	
	servizi di ristorazione (gestione di mense, spacci, circoli, punti vendita), distribuzio-	
	ne e affissione di volantini, opuscoli, manifesti (anche per conto di terzi), igiene am-	
	bientale, raccolta e gestione dei rifiuti con recupero e riutilizzo dei materiali, gestio-	
	ne e custodia e portierato di scuole, biblioteche, archivi, uffici ed edifici in genere.	
	Produzione e vendita di prodotti alimentari, stipulando contratti e convenzioni sotto	
	qualsiasi forma prevista dalla legge;	
	c) promozione e gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti stru-	
	menti idonei al reinserimento sociale ed alle diverse qualifiche professionali, anche	
	mediante contributi della CEE, di enti pubblici e prlvati;	
	d) promozione e gestione di tirocini lavorativi in collaborazione con enti pubblici.	
	Con particolare riferimento alla raccolta e gestione dei rifiuti con recupero e riutiliz-	
	zo dei materiali la società potrà in particolare svolgere le seguenti attività:	
	- trasporto di merci su strada per conto terzi, sia nazionale che internazionale;	

	- raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili;	
	- trasporto per conto terzi e proprio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, assi-	
	milabili agli urbani; il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi polverulenti, solidi	
	non polverulenti, fangosi palabili, liquidi, di qualsiasi natura e provenienza ed in par-	
	ticolare urbani, ospedalieri trattati di qualsiasi origine, sia per conto di privati, sia	
	per conto di enti pubblici, sia per conto terzi che proprio;	
	- i servizi di raccolta, trasporto sia in conto proprio che terzi, recupero, commercio e	
	smaltimento di rifiuti, il controllo e la gestione dei suddetti servizi, ed il controllo del-	
	le discariche, e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;	
	- il servizio di intermediazione del commercio dei rifiuti;	
	- la gestione di impianti mobili di smaltimento, di raccolta, di recupero rifiuti;	
	- il recupero e lo smaltimento di pannelli fotovoltaici;	
	- il recupero e la preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali e bio-	
	masse;	
	- la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi; il recupero e la preparazio-	
	ne per il riciclaggio di cascami e rottami metallici e non metallici;	
	- la cernita di stracci, materiali ferrosi e non ferrosi e carta cartone, in generale;	
	- la raccolta, la detenzione, il trattamento, il recupero ed il trasporto dei residui ferro-	
	si e non ferrosi, degli scarti di lavorazione e dei rifiuti in genere nonché la gestione,	
	la commercializzazione e la vendita degli stessi, della materia prima secondaria	
	prodotta e del materiale diverso comunque ricavato;	
	- il commercio all'ingrosso di metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati, filtrati, trasfor-	
	mati, ossidati, ridotti, cotti, sinterizzati;	
	- il commercio di rottami metallici; il commercio di rottami metallici ferrosi e non fer-	
	rosi;	

	- il commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici: carta, vetro,	
	cartone, legno, bancali, sfalcio verde;	
	- la raccolta meccanizzata e differenziata in genere;	
	- il recupero, lo smaltimento o lavorazione di liquami industriali;	
	- spurghi, disinfezioni, disinfestazioni, sterilizzazioni, pastorizzazioni, bonifiche;	
	- l'esecuzione di opere e lavori di attività anche per conto terzi, con autocarri, gru,	
	ruspe, piattaforme, e tutti i mezzi d'opera necessari;	
	- noleggio veicoli;	
	- servizi di impresa di pulizia e disinfezione;	
	- altri servizi di pulizia, lavaggio e disotturazioni di scarichi e tubazioni.	
	Per lo svolgimento della propria attività, la cooperativa può dotarsi di tutte le attrez-	
	zature, macchine, mobili ed immobili utili e necessari. A tale scopo potrà compiere	
	tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli	
	organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale. Può anche stipula-	
	re accordi, contratti convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con sog-	
	getti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.	
	Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può altresì ottenere prestiti	
	da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vi-	
	genti ed, in particolare, dei limiti previsti dall'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre	
	1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni. Essi dovranno essere com-	
	misurati all'effettivo fabbisogno finanziario. Può altresì accettare proventi derivanti	
	da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché	
	ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e ar-	
	redamenti.	
	La cooperativa potrà compiere inoltre qualunque altra operazione che risulti utile o	

	necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto comunque nel rispetto della vigente normativa.
	La cooperativa potrà, altresì, compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
	In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 - septies c.c., con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
	La cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre cooperative, società o imprese di qualunque natura, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio sia in Italia che all'estero, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere (finanziarie o reali) a terzi.
	TITOLO III
	SOCI
	Articolo 5 – numero e requisiti dei soci
	Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore né superiore a quello stabilito dalla legge.
	Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori

	di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiun-	
	gimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e al-	
	l'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammis-	
	sione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddi-	
	sfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e	
	lungo periodo.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affi-	
	ni a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in	
	contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione dell'orga-	
	no amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazio-	
	ne di lavoro. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati	
	economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	Possono far parte della cooperativa soci lavoratori, soci sovventori, persone svan-	
	taggiate e soci volontari.	
	In particolare:	
	1. sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività	
	nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applica-	
	no le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di	
	assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni	
	sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nel-	
	la misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrispo-	
	sto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;	
	2. sono soci lavoratori coloro che intendono prestare attività di lavoro remune-	

	rato.
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142.
	3. Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti (in denaro o in natura) sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'articolo 4 del presente statuto. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
	4. Le persone svantaggiate sono coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico (soci di cui all'art. 4 della L. 381/1991 – come integrato dalla L.R. 24/88 e successive modifiche e integrazioni).
	Le persone giuridiche devono allegare alla domanda:
	a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
	b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.
	Articolo 6 – procedura di ammissione di nuovi soci.
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
	1. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di

	nascita;	
	2. l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale esperienza maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e (solo per i soci lavoratori) l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro conforme all'articolo 3 commi 4 e 5 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;	
	3. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 8 del presente statuto - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera stessa.	

	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare	
	e comunicare entro sessanta giorni la relativa delibera all'interessato. In tal caso,	
	l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che	
	sulla sua domanda si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ulti-	
	mo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assu-	
	mersi entro trenta giorni dalla stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determina-	
	zioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 7 – diritti e obblighi dei soci	
	Le quote sottoscritte dovranno essere versate interamente all'atto di ammissione.	
	I soci sono obbligati:	
	1. al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assem-	
	blea;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	3. a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavo-	
	ro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulte-	
	riore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli ammi-	
	nistratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche trami-	
	te professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Articolo 8 – soci speciali	

	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissio-	
	ne di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	1. alla loro formazione professionale;	
	2. al loro inserimento nell'impresa.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso	
	sub 1), coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professiona-	
	le in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso	
	sub 2) coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto pre-	
	visto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio spe-	
	ciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazio-	
	ne professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'am-	
	missione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quel-	
	la prevista per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 21, anche in mi-	
	sura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale	
	o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comun-	
	que l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assem-	
	blee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convoca-	
	te per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	(dieci) del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accogli-	
	mento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del pe-	
	riodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 (un-	
	dici) del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inseri-	
	mento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci	
	cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale,	
	conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispetta-	
	to gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo ammini-	
	strativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordina-	
	rio all'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 6 (sei).	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può delibera-	
	re l'esclusione del socio speciale nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 11	
	(undici).	
	Articolo 9 – perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	Articolo 10 – recesso	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	3. il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo;	
	4. il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte della cooperativa;	
	5. in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa;	
	6. il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 34.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima,	

e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 11 – esclusione

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

1. non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
2. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
3. venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
4. sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
5. non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
6. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
7. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
8. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 4 (quattro) e 8 (otto), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di

	esclusione.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla co-	
	municazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34 (trentaquattro).	
	Articolo 12 – provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di	
	recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5 (cinque).	
	Articolo 13 – controversie in materia di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comuni-	
	cate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimen-	
	ti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisio-	
	ne arbitrale, di cui all'articolo 34 (trentaquattro).	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo am-	
	ministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mez-	
	zo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 14 – liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi ef-	
	fettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 21	
	(ventuno) e 22 (ventidue) del presente statuto. La liquidazione - eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale -	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-	
	rezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia sta-	

	to destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies	
	del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del	
	successivo articolo 21 (ventuno) del presente statuto, può essere corrisposta in più	
	rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Articolo 15 – morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nel-	
	la qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;	
	l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Al-	
	ternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed e-	
	ventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettiva-	
	mente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel pre-	
	cedente articolo.	
	Articolo 16 – prescrizione dei diritti	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimbor-	
	so delle quote loro spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	Articolo 17 – trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito	
	regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordi-	
	nata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesi-	

	mi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regola-	
	mento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità	
	del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il tratta-	
	mento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro pre-	
	stato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, con importi	
	non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanzia-	
	rio in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabi-	
	lire le misure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della struttura orga-	
	nizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produtti-	
	ve.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano	
	l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà delibera-	
	re la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, pe-	
	riodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 18 – strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, non-	
	ché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	

	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo	
	2483 (duemilaquattrocentoottantatre) c.c. e dell'articolo 111 - octies delle disposizio-	
	ni di attuazione.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
	1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il	
	relativo valore nominale unitario;	
	2. le modalità di circolazione;	
	3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di pagamento	
	degli interessi;	
	4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al-	
	l'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di debito di cui al presente articolo ed	
	al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 (due-	
	milaquattrocentoquindici) e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive di-	
	sposizioni del presente statuto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	Articolo 19 – patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale dei soci, che è varia-	
	bile ed è formato:	
	1. dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote, ciascuna del	
	valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);	
	2. dai conferimenti (in denaro o in natura) effettuati dai soci sovventori	
	di cui al precedente articolo 5 (cinque), destinati allo sviluppo tecnologico o alla ri-	

	strutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 (quattro) del pre-
	sente statuto;
	3. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente ar-
	ticolo 18 (diciotto) del presente statuto;
	4. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci
	ai sensi del precedente articolo 7 (sette);
	5. dalla riserva legale;
	6. dalla riserva straordinaria;
	7. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto
	per legge.
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e,
	conseguentemente, i soci rispondono nel limite delle quote sottoscritte.
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa,
	né all'atto del suo scioglimento.
	Articolo 20 – caratteristiche delle quote
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere ce-
	dute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo
	amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'orga-
	no amministrativo la cessione può essere effettuata solo per l'intera quota detenuta.
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro
	sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di tra-
	sferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'ac-
	quirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5 (cinque).
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relati-

va delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34 (trentaquattro).

Articolo 21 - ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

1. erogazione diretta;
2. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Articolo 22 – esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 21 del presente statuto e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

1.	a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
2.	al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne di cui all'articolo 11 (undici) della legge 31 gennaio 1992 n. 59 (cinquantanove),	
	nella misura del 3% (tre per cento);	
3.	a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizio-	
	ni previsti dall'articolo 7 (sette) della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (cinquantanove);	
4.	la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui al punto	
	7. dell'articolo 19 (diciannove).	
	E' comunque in ogni caso vietato:	
1.	distribuire i dividendi;	
2.	remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci coo-	
	peratori;	
3.	distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero pa-	
	trimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutato, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA COOPERATIVA	
	Articolo 23 – Organi sociali	
	Sono organi della società cooperativa:	
1.	l'assemblea dei soci;	
2.	il consiglio di amministrazione;	
3.	l'organo di controllo, se previsto per legge;	
4.	il revisore contabile, se previsto per legge e nominato.	
	Sezione I - assemblea	

Articoli 24 - convocazione	
Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.	
L'avviso è inviato per lettera raccomandata A.R. o a mano o comunicazione via fax, mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.	
Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.	
L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta, se questa è fatta, con l'indicazione delle materie da trattare, da un singolo amministratore, dall'organo di controllo o da tanti soci, che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato.	
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 22 (ventidue) del presente statuto per l'approvazione del bilancio.	
Articolo 25 – Assemblea	
Spetta all'Assemblea:	
1. approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;	
2. approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli uti-	

	li o la copertura delle perdite;	
	3. deliberare sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6 (sei);	
	4. deliberare sull'esclusione dei soci;	
	5. deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 21 (ventuno) del presente statuto;	
	6. deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	7. fissare la retribuzione dell'organo di controllo e del revisore contabile se previsti per legge e nominati;	
	8. approvare i regolamenti formulati dal consiglio di amministrazione;	
	9. stabilire il limite massimo degli impegni passivi che il consiglio di amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della cooperativa;	
	10. deliberare sulla compravendita di immobili e costituzione e/o trasferimento di diritti reali;	
	11. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dal consiglio di amministrazione o dall'organo di controllo o dal revisore, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.	
	L'assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione della istituzione o della soppressione di unità locali, espressamente riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo.	
	Articolo 26 – quorum costitutivi e deliberativi	
	L'assemblea è validamente costituita:	

	1 in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega almeno la metà dei voti spettanti ai soci;	
	1 in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	È altresì ammesso il voto per corrispondenza.	
	Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	Articolo 27 – intervento – voto – rappresentanza	
	Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci.	
	Per i soci sovventori si applica quanto stabilito all'articolo 5 (cinque) e per i soci speciali si applica l'articolo 8 (otto) del presente statuto.	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.	
	Articolo 28 – presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in sua	

	assenza, dal vicepresidente, o da persona designata dall'assemblea stessa con il	
	voto della maggioranza dei presenti.	
	L'assemblea designa altresì il segretario e due scrutatori.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presi-	
	dente, dal segretario e dai due scrutatori.	
	Nei casi di legge fungerà da segretario un notaio.	
	Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono vincolanti	
	per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.	
	Sezione II - consiglio di amministrazione	
	Articolo 29 – nomina, composizione e durata	
	La cooperativa può essere amministrata da un consiglio di amministrazione scelto	
	fra i soci.	
	La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presi-	
	dente del consiglio di amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze	
	giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti.	
	Al presidente del consiglio di amministrazione compete altresì ogni più ampio potere	
	per la gestione della società come definito successivamente.	
	La cooperativa è amministrata, da un consiglio di amministrazione composto da un	
	minimo di tre ad un massimo di nove membri, su decisione dei soci in sede di nomi-	
	na.	
	Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei	
	soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. e in	
	conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento eletto-	
	rale.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi.	

	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire in-	
	carichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano	
	formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazio-	
	ne della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza	
	dall'ufficio di amministratore.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di	
	amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma col-	
	legiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per i-	
	scritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun ammini-	
	stratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto a-	
	deguate informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovve-	
	ro di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della	
	maggioranza degli amministratori.	
	Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso	
	termine indicato nel testo della decisione.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro del-	
	le decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi	
	sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministra-	
	tori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione,	

	deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, alme-	
	no tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, an-	
	che senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e	
	l'organo di controllo.	
	Per la validità delle delibere del consiglio di amministrazione è necessaria la presen-	
	za effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende	
	respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal se-	
	gretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli am-	
	ministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperati-	
	va. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli ammini-	
	stratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori	
	o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenu-	
	ti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri	
	concernenti le materie indicate dall'articolo 2475 (duemilaquattrocentosettantacin-	
	que), comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclu-	
	sione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma colle-	
	giale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazio-	
	ne mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ra-	
	mo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra	

	società.	
	Il consiglio di amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio	
	di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello sco-	
	po mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della preva-	
	lenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il re-	
	quisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 - octies c.c.	
	Nella medesima relazione il consiglio deve illustrare le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della coopera-	
	tiva spetta al presidente del consiglio e, nel caso di sua impossibilità, al vicepresi-	
	dente ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	Sezione III	
	Organo di controllo	
	Articolo 30 – nomina, composizione	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 (duemilacinquecen-	
	toquarantatre), comma 1, c.c., l'assemblea della cooperativa procede alla nomina	
	dell'organo di controllo che può anche essere monocratico.	
	L'organo di controllo è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito pres-	
	so il Ministero della Giustizia.	
	Non possono essere nominati alla carica di organo di controllo, e se nominati deca-	
	dono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399	
	(duemilatrecentonovantanove) c.c.	
	L'organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. E' rieleggi-	
	bile.	

	L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza del-	
	l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	A tal fine, l'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individual-	
	mente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli	
	amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i	
	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione	
	e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, l'organo di con-	
	trollo - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - può avvalersi di propri di-	
	pendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di i-	
	neleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 (duemilatrecentonovantanove)	
	c.c. Peraltro, l'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sin-	
	daci l'accesso a informazioni riservate.	
	L'organo di controllo relaziona, in occasione dell' approvazione del bilancio di eserci-	
	zio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutuali-	
	stico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 -	
	bis e seguenti del codice civile.	
	Articolo 31 – revisore contabile	
	Il controllo contabile può essere affidato anche ad un revisore contabile ai sen-	
	si degli articoli 2409 - bis e seguenti del cod. civ.	
	TITOLO VII	

DISPOSIZIONI VARIE	
Articolo 32 - scioglimento	
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.	
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 26 disporrà in merito a:	
1. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
2. la nomina dei liquidatori, con la indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;	
3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.	
Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, conforme alle norme di legge.	
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 26. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
Articolo 33 – devoluzione patrimoniale	
In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:	

1.	il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente	
	rivalutati;	
2.	il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente riva-	
	lutate.	
	Articolo 34 – Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperati-	
	va che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero,	
	dovrà essere risolta da un arbitro nominato così come da Decreto Legislativo n.	
	5/2003.	
	Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomi-	
	na sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo, in	
	cui ha sede la cooperativa.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà	
	in via rituale secondo diritto.	
	L'arbitrato avrà luogo presso la sede legale della cooperativa.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbi-	
	tro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa de-	
	cisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da am-	
	ministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che ab-	
	biano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché quelle relative	
	alle impugnazioni delle decisioni/delibere dei soci e degli organi sociali.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gen-	

33 di 34

Imposta di bollo assolta in via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007
mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo, ai sensi
dell'articolo 22 del DLGS n. 82/2005 che si trasmette ad uso del registro
delle imprese.

Novara, Via Santo Stefano n. 8

dr. EMANUELE CAROSELLI Notaio